

caso in cui nello stabilire le stalle si fosse usata la clausola «giorni correnti».

Però, se in uno, dei giorni suindicati, consenzienti le parti, si dovesse lavorare, verrà computato nelle stalle un tratto di tempo proporzionato fra il carico sbarcato o imbarcato e le quantità fissate per il lavoro giornaliero.

La caricaione e la scaricazione delle merci deve effettuarsi senza interruzione nelle ore stabilite per le maestranze portuali.

Convenendo al proprietario della merce il sospendere al principio delle stalle l'imbarco e lo sbarco per uno o più giorni, il capitano è tenuto nei giorni successivi di ripianare, in giusta misura, il difetto imbarcando o sbarcando un tonnello maggiore di quello fissato.

Verificandosi invece tale sospensione verso la fine delle stalle, il caricatore o ricevitore della merce dovrà, a sue spese, mandare uomini di rinforzo a bordo per non incorrere nelle controstalle.

Ove nel corso dell'imbarco o dello sbarco i proprietari delle merci notassero che il bastimento non possiede i mezzi e il personale necessario per ricevere o consegnare il quantitativo giornaliero stabilito, dovranno far constatare il fatto dall'Ufficio del Lavoro Portuale, il quale, sentirà, se nel caso, i periti di sua fiducia, e deciderà sulla controversia delle controstalle. La spesa di perizia andrà a carico della parte succumbente.

### CONTROSTALLIE.

Se nel contratto di noleggio o nella polizza di carico sono fissate controstalle, queste cominciano a decorrere dal giorno seguente in cui termina le stalle.

Il corrispettivo delle controstalle è di una lira al giorno per ogni tonnello di portata lorda, da pagarsi anticipatamente giorno per giorno.

Le controstalle per i piroscafi vengono computate in giornate e frazioni di giornate, in relazione alle ore in più impiegate.

Se nel contratto di noleggio o nella polizza di carico non sono fissate controstalle, resta libero alle parti di convenire o no sopra di esse; ma avvenuto l'accordo, sulla durata e concessione delle medesime,